

**LE MODIFICHE INTRODOTTE DAI DECRETI
ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE IN
MATERIA DI SANZIONI E RISCOSSIONE
LA RIFORMA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E
GLI ISTITUTI DEL RECLAMO E DELLA
MEDIAZIONE**

Torino -10 ottobre 2016

*Maria Suppa, Avvocato Tributarista, componente
Osservatorio Tecnico e Docente Esclusivo Anutel*



fi

Il reclamo e la mediazione

art.17-bis, D.Lgs 546/1992



Il reclamo e la mediazione

- *L.11/03/2014, n.23, art.10*
- *art.9, D.Lgs 24/09/2015, n.156*
(G.U.07/10/2015, n.233)
- *art.17-bis, D.Lgs 546/1992*
“Il reclamo e la mediazione”
- *Circolare Agenzia delle Entrate n.38 del 29/12/2015*
- *Nota di approfondimento Ifel del 18/12/2015*



Il reclamo e la mediazione

- *ambito oggettivo di operatività*
- **tutte le controversie tributarie*** di valore* non superiore a ventimila euro
- *anche quelle relative agli atti impugnabili non elencati nell'art. 19, D.Lgs 546/1992*
- **controversie catastali (classamento, rendita ecc.)**
- **quelle insorte con la notifica del ricorso dal 1 gennaio 2016*
- **art. 12, co.2, D.Lgs 546/1992, ovvero il valore è dato dal tributo, al netto delle sanzioni irrogate e degli interessi*
- **nel caso di ricorsi cumulativi avverso più atti, il valore va calcolato con riferimento ad ogni singolo atto e non alla sommatoria delle imposte di tutti gli atti*



Il reclamo e la mediazione

- *ambito soggettivo di operatività*
 - **Enti locali**
 - Agenzie delle Entrate, delle dogane e dei monopoli
 - agenti della riscossione e soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53, D.Lgs 15/12/1997, 446 (*l'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione solo se compatibile*)



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
- **il ricorso* produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa**
- *il ricorso deve avere tutti i requisiti prescritti dagli artt.18, 20,21, 22 e 24 D.Lgs 546/1992



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
- il ricorso **non è procedibile** sino alla scadenza del termine di **novanta giorni*** dalla data **di notifica**, entro il quale **deve essere conclusa la procedura*** di cui al presente articolo
- *si applica la sospensione feriale dei termini processuali
- *l'avvenuto espletamento della procedura è condizione di procedibilità del ricorso



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
 - se il ricorso proposto è **inammissibile** (perché tardivo o rif.ad atto non impugnabile)
 - *la procedura si instaura comunque*
 - se, invece, il ricorso è proposto avverso una causa non reclamabile
 - *la procedura non si instaura e decorrono i normali termini di costituzione in giudizio*



Il reclamo e la mediazione

- *l'istruttoria del reclamo/mediazione*
adempimenti dell'Ente impositore
- l'Ente locale **deve** procedere all'esame del reclamo ovvero **deve esaminare i motivi di ricorso**
- il ricorrente non è tenuto ad allegare alcun documento
- la valutazione del reclamo non impone il contraddittorio con il contribuente che però potrà essere esperito (anche allo scopo di richiedere la produzione di documenti) se ritenuto proficuo



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

adempimenti dell'Ente impositore

- l'Ente locale **può accogliere il reclamo**
- in questo caso, procede all'emissione di un provvedimento motivato di **annullamento totale o parziale dell'atto impositivo** da comunicare al contribuente



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
 - Se l'accoglimento del reclamo comporta una rideterminazione in diminuzione della pretesa, il Comune emette un provvedimento motivato di **annullamento parziale dell'atto impositivo** da comunicare al contribuente
 - il ricorrente potrà decidere di proseguire, con la costituzione, il contenzioso
- il ricorrente potrà decidere di avvalersi del co.1-sexies, art.2-quater, d.l.564/1994, mod.D.Lgs 159/2015



Il reclamo e la mediazione

- art.2-quater, co.1-sexies, D.L n.564/1994, conv.L.n.656 del 30/11/1994
- *(inserito dall'art. 11, D.Lgs n. 159/2015, con decorrenza dal 22/10/2015)*
- nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso.
- In tale ultimo caso, le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute



Il reclamo e la mediazione

- l'Ente locale **può rigettare il reclamo**
- in questo caso emette un provvedimento di rigetto succintamente motivato da comunicare al contribuente



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
- se vi è una proposta di mediazione, l'Ente deve valutarla e all'esito può decidere
 - di accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente; in tal caso, le parti predisporranno l'accordo di mediazione
 - di formulare una controproposta



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
- se manca una proposta di mediazione da parte del contribuente, l'Ente **deve valutare** la possibilità di proporre una d'ufficio e all'esito dell'istruttoria
 - fare una proposta di mediazione e invitare, quindi, il contribuente al contraddittorio
 - emettere un provvedimento succintamente motivato nel quale rappresentare la mancanza dei presupposti per addivenire ad un accordo



Il reclamo e la mediazione

- *I parametri*
- sul reclamo, sulla proposta di mediazione avanzata dal contribuente o d'ufficio, l'Ente deve decidere avuto riguardo
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse
- il riferimento è all'esistenza o meno, sulla questione oggetto di contestazione, di un orientamento consolidato ovvero di un contrasto **nella giurisprudenza**



Il reclamo e la mediazione

- *I parametri*
- al grado di sostenibilità della pretesa
- orientamenti giurisprudenziali
- vizi formali ricorso, inammissibilità del ricorso *ex artt.19, co.3 e 21, D.Lgs 546/1992*



Il reclamo e la mediazione

- *I parametri*
- al grado di sostenibilità della pretesa
- vizi formali dell'atto impugnato o dell'atto presupposto



vizio di nullità/inesistenza della notifica



La notifica

- La notificazione è il procedimento di **“legale conoscenza”** degli atti
- la notificazione e' una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria
- la notifica non attiene, quindi, alla validità dell'atto bensì alla sua efficacia

✓ Corte di Cass.sez.trib.ord.n.917 del 20/01/2016; Corte di Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.11993 del 10/06/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.9246 del 07/05/2015; Corte di Cass.sez.trib.sent.n.8374 del 24/04/2015

fi I vizi della notifica

- il vizio di **nullità/inesistenza** della notifica è del tutto irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto entro il termine di decadenza concesso all'Ente per adottare e notificare l'atto

- la nullità/inesistenza della notificazione non determina, quindi, automaticamente l'inesistenza dell'atto quando ne risulti provata l'avvenuta effettiva conoscenza da parte del contribuente attraverso l'impugnazione dell'atto



La nullita' derivata

➤ l'impugnazione dell'atto successivo **non** sana i vizi di notifica dell'atto presupposto



➤ l'omissione o irrituale notificazione di un atto presupposto costituisce **vizio procedurale che comporta la nullità “derivata” dell'atto consequenziale** (pur se ritualmente notificato)

➤ ex plurimis: **Corte di cass. sez. civ.. sent., 9246 del 07/05/2015**; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 2197 del 06/02/2015; Corte di cass. sez. trib. sent., n. 13316 del 17/06/2011; Corte di cass.sez.trib.sent.n.13082 del 15/06/2011; Corte di cass.,S. U. sent.n.16412 del 25/07/2007; Corte di cass., S.U. sent.n.5791 del 04/03/2008

fi La nullita' derivata

Il contribuente **potrà**

ex art.19, D.Lgs 546/1992



- impugnare, comunque, l'atto, **pur se irritualmente notificato**
- impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli eccependo la nullità "derivata" dello stesso
- ✓ in questo caso il Giudice dovrà limitarsi a verificare la ritualità o meno della notifica dell'atto presupposto

Corte di Cass.S.U.sent.n.19704 del 02/10/2015

fi La nullita' derivata

Il contribuente potrà

ex art.19, D.Lgs 546/1992



- impugnare l'atto consequenziale e contestare nel merito la pretesa



La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta degli atti impositivi e processuali tributari

➔ è forma legale di notifica

✓ l’Ente è abilitato alla notificazione dell’atto senza l’intermediazione dell’agente notificatore (ferma restando, ovviamente, quella dell’ufficiale postale), attraverso la spedizione per posta, ad opera dello stesso soggetto interessato, di plico raccomandato con avviso di ricevimento



La notifica “diretta” a mezzo posta



“disciplina delle modalità di espletamento del servizio postale universale da parte di Poste Italiane”

- **D.M. 01/10/2008**, decreto del ministero dello sviluppo economico del 1 ottobre 2008, intitolato “*Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale*”



La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

➔ al fine, quindi, di contestare la veridicità delle attestazioni contenute nell’avviso di ricevimento, quanto al luogo di notificazione, alla estraneità della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare o alla intelligibilità della firma, è, dunque, necessario proporre la querela di falso ex artt.221 e seg.c.p.c.

ex multis, Cass.sent.n.9246 del 07/05/2015; Cass.sent.n.16488 del 05/08/2016



La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

➔ la mancata sottoscrizione dell’avviso di ricevimento determina l’inesistenza giuridica della notifica

➔ le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario, diversamente da quanto accade nella notifica a mezzo posta di cui alla L.n.890/1982, **non prevedono il perfezionamento della notifica a seguito di “compiuta giacenza”**



La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

nella spedizione per posta ordinaria con A.r. la notifica si ha per avvenuta esclusivamente:

- ➔ con la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario dell’atto o di uno dei soggetti abilitati a riceverlo;
- ➔ ovvero, con l’attestazione e la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento del solo agente postale, quale incaricato di un pubblico servizio, nei soli casi di rifiuto alla sottoscrizione ovvero di rifiuto dell’atto da parte del destinatario o di uno dei soggetti abilitati



La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta



nella spedizione per posta ordinaria con A.r. la notifica si ha per avvenuta esclusivamente:

➔ con il ritiro dell’atto preso l’ufficio postale da parte del destinatario o altro soggetto dallo stesso espressamente delegato; in tale caso la notifica si perfeziona decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso o dal ritiro se precedente

Corte di Cass.ord.n.2047 del 02/02/2016



La notifica “diretta” a mezzo posta

La notifica “diretta” a mezzo posta

➤ è **giuridicamente inesistente la notifica** (e l’atto non può produrre validamente i suoi effetti) nei casi in cui:

➔ l’avviso di ricevimento contenga la dicitura “irreperibile”, “sconosciuto”, “indirizzo inesistente”

➔ il plico depositato presso l’ufficio postale non venga ritirato



Il reclamo e la mediazione

- *I parametri*
- al grado di sostenibilità della pretesa
- capacità del Comune di **provare in giudizio** in maniera adeguata la pretesa avanzata, *ex art.2697 c.c.*



- **contenziosi sui valori delle aree – motivazione e prova**



Il reclamo e la mediazione

- il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente
- la motivazione dell'avviso di accertamento ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare un'idonea difesa
- *ex multis, Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015; Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015; Corte di Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015*



Il reclamo e la mediazione

- il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente
- l'obbligo di motivazione deve, quindi, ritenersi soddisfatto ogniqualvolta il contribuente sia messo in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, presupposti di fatto e ragioni di diritto, così da consentirgli di far valere adeguatamente le proprie difese in sede d'impugnazione dell'atto medesimo
- *ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015*



Il reclamo e la mediazione

- il requisito della motivazione elaborato dal diritto vivente
- sicche' il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, **mentre le questioni attinenti all'idoneita' del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa**
- *ex multis, Corte di Cass.sent.nn.4091 e 4092 del 27/02/2015, Corte di Cass.sent.n.10892 del 27/05/2015*



Il reclamo e la mediazione

- le disposizioni normative sulla motivazione degli atti impositivi tributari non impongono affatto l'allegazione degli atti conosciuti o comunque conoscibili dal contribuente né di tutti quegli atti cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento



- una tale formalistica interpretazione della norma, infatti, si porrebbe in netto contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli
- *Corte di Cass.sent.n.20218 del 08/10/2015*



Il reclamo e la mediazione

- LE DELIBERE E I REGOLAMENTI COMUNALI
 - sono categoricamente esclusi dall'obbligo di allegazione gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione
 - *ex plurimis: Corte di Cass., sez. trib. sent. n. 16739 del 02/08/2015; Corte di Cass., sez. trib. sent. nn.1300-1301 del 26/01/2015; Corte di Cass., sez. trib. sent. n.12776 del 06/06/2014;Corte di Cass. sez.trib.ord.nn.827 e 826 del 16/01/2014*



Il reclamo e la mediazione

- LE DELIBERE DI DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE AREE
- ✓ perizie e relazioni tecniche di stima e ogni altro atto in essa richiamato ex art.5, co.5, D.Lgs 504/1992



- *diritto vivente*
- l'allegazione nell'avviso di accertamento delle delibere di determinazione dei valori ex art.59, D.Lgs 446/1997, **così come ogni atto in essa richiamato** ex art.5, co.5, D.Lgs 504/1992, non è affatto necessaria **al fine di integrare il requisito di motivazione dell'atto**, ma è assolutamente necessaria, in giudizio **ai fini della prova ex art.2697* c.c.**



Il reclamo e la mediazione

***L'onere della prova** (della fondatezza e legittimità della pretesa impositiva avanzata) **grava sull'Ente impositore**, in qualità di attore in senso sostanziale e si trasferisce a carico del contribuente (*prova contraria*) soltanto quando l'Ufficio abbia fornito la prova della sussistenza dell'obbligazione tributaria



Il reclamo e la mediazione

- L'Ente non è tenuto a motivare, nell'avviso di accertamento, il disconoscimento di agevolazioni/esenzioni



- ✓ gli avvisi di accertamento non devono contenere la motivazione delle ragioni giuridiche e/fattuali relative al mancato riconoscimento dell'esenzione prevista dalla legge e della quale il contribuente abbia **dichiarato** di avere diritto, ma la sola indicazione dei fatti integrativi del presupposto di imposta come individuati dalla norma impositiva”
- *ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib. sentenze nn. 22547-546-545-543 del 11/12/2012; Corte di Cassazione, sent. nn. 30734-30733-30732-30731 del 30/12/2011; Cass. sent. n. 27165 del 16/12/2011*



Il reclamo e la mediazione

- LA RILEVABILITA' DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE
 - eccezione ad istanza di parte e non rilevabile d'ufficio
 - insindacabilità in Cassazione, salvo che non attenga alla mancanza dei requisiti che integrano la motivazione



- *ex multis, Cass.n. 10350 del 20/05/2015*
- la valutazione della sussistenza e della sufficienza della motivazione di un atto impositivo involge l'interpretazione dell'atto stesso; questa interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità



Il reclamo e la mediazione

- le aree edificabili pertinentziali

art.817-818 c.c.

➤ criterio fattuale del destinazione concreta ed effettiva dell'area a miglior godimento del bene principale

- *ex multis, cass.2107 del 03/02/2016;cass.13735 del 03/07/2015*

➤ obbligo dichiarativo

Cass.sent.nn.19126 e 19125 del 28/09/2016

precedente orientamento, Cass.n.25127 del 30/11/2009



Il reclamo e la mediazione

- *I parametri*
 - il grado di sostenibilità della pretesa
- ✓ efficacia espansiva del giudicato

Cass.sent.4343 del 04/03/2015

- l'efficacia del giudicato non si estende ad altre annualità laddove non riguardi l'accertamento di un fatto, bensì l'interpretazione di una norma giuridica, rispetto alla quale non può formarsi il giudicato



Il reclamo e la mediazione

- *I parametri*
- il principio di economicità dell'azione amministrativa
 - ottimizzare l'uso delle risorse economiche
 - non gravare il procedimento amministrativo di oneri inutili e dispendiosi
 - realizzare una rapida, proficua ed efficiente conclusione dell'attività amministrativa
- nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, buona fede e trasparenza



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

adempimenti dell'Ente impositore

- Le agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante **apposite strutture diverse ed autonome** da quelle che curano **l'istruttoria degli atti reclamabili**
- Per gli altri enti impositori la disposizione si applica **compatibilmente** con la struttura organizzativa dell'ente



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

adempimenti dell'Ente impositore

- **art.1, co. 692, L.147 del 27/12/2013*

- Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti **tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale**, compreso quello di **sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività**, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

il perfezionamento della mediazione

- nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo o di riscossione
- con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute o della prima rata *ex art.8, D.Lgs 218/1997*



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

mancato pagamento delle rate successive alla prima

➤ nel caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento di quella successiva, determina la decadenza dal beneficio della rateazione e l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni con applicazione della sanzione ex art.13, d.lgs 471/1997 (30%), aumentata della metà (cioè pari al 45%), applicata sul residuo importo dovuto a titolo d'imposta



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

il perfezionamento della mediazione

- nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme al contribuente, la mediazione si perfeziona
 - al momento della sottoscrizione dell'accordo
 - l'accordo deve contenere l'indicazione delle somme dovute e dei tempi e modalità di pagamento
 - costituisce **titolo per il pagamento**



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

il perfezionamento della mediazione

- nelle controversie aventi ad oggetto operazioni catastali
 - con la sottoscrizione dell'accordo
 - gli atti catastali verranno aggiornati a seguito del perfezionamento della mediazione



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
il perfezionamento della mediazione

le sanzioni dovute (co.7, art.17-bis, d.lgs 546/1992)

- le sanzioni si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo edittale previsto dalla legge



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
il perfezionamento della mediazione

riscossione (*co.8, art.17-bis, d.lgs 546/1992*)

- la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni



Il reclamo e la mediazione

- *il mancato perfezionamento della mediazione*
si instaura il contenzioso
- il ricorrente si deve costituire in giudizio depositando il ricorso reclamo/mediazione, a pena di inammissibilità, entro **trenta giorni** decorrenti **dalla scadenza dei 90 giorni** dalla notifica del ricorso
- il contribuente deve, a pena d'inammissibilità, depositare lo stesso ricorso reclamo/mediazione



Il reclamo e la mediazione

- *il mancato perfezionamento della mediazione*

si instaura il contenzioso

- l'Ente si deve costituire in giudizio con **atto di controdeduzioni** da depositare entro **sessanta giorni** (termine ordinario) decorrenti dalla scadenza dei 90 giorni dalla notifica del ricorso
- nelle controdeduzioni, l'Ente potrà svolgere tutte le difese (difesa piena)



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*

si instaura il contenzioso

- se la costituzione avviene **prima di 90 giorni** dalla notifica del ricorso, la Commissione tributaria deve rinviare la causa per consentire l'esame del reclamo



Il reclamo e la mediazione

- *il procedimento*
- *il mancato perfezionamento della mediazione*
- *si instaura il contenzioso*
- **le spese di giudizio seguono la soccombenza** e sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento, *art.15, co.2-septies, D.Lgs 546/1992*

fi

**Gli istituti deflativi del
contenzioso:
*l'autotutela e l'accertamento
con adesione***



L'AUTOTUTELA TRIBUTARIA: INQUADRAMENTO NORMATIVO

➤ art. 68 D.P.R. 287/1992 (successivamente abrogato)



➤ art. 2 quater, D.L. 30 settembre 1994, n. 564, conv. L. 30 novembre 1994, n. 656, mod.d.lgs 159/205

▪ *“Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1 bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza”*



INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO

➤ la disposizione è stata attuata con il D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 (*Regolamento per l'esercizio del potere di autotutela*).



Per quanto concerne Comuni e Province, quindi, al potere regolamentare ex art.52, D.Lgs 446/1997, è affidato il compito di definire procedimenti e criteri per l'esercizio dell'autotutela



OGGETTO E LIMITI DELL'AUTOTUTELA

- QUALSIASI ATTO, TIPICO E NON, DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA CHE SIA INFONDATO, ILLEGITTIMO O ERRATO
- L'UNICO LIMITE ALL'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA E' RAPPRESENTATO DALLA PRESENZA DI UNA SENTENZA DI MERITO PASSATA IN GIUDICATO (*giudicato sostanziale*)

Diritto vivente

“l'assetto del rapporto tributario definito davanti al Giudice vincola l'Ente impositore e il potere di autotutela della Pubblica Amministrazione cede di fronte alla superiore esigenza di certezza dei rapporti giuridici”



OGGETTO E LIMITI DELL'AUTOTUTELA

→ **non** costituiscono, invece, limiti all'autotutela

➤ il giudicato formale, ovvero

▪ il giudicato che abbia statuito l'inammissibilità o Improcedibilità del ricorso

▪ il giudicato che abbia statuito l'incompetenza o il difetto di giurisdizione del giudice adito



OGGETTO E LIMITI DELL'AUTOTUTELA

→ **non** costituiscono, invece, limiti all'autotutela

➤ l'intervenuta definitività dell'atto perché non tempestivamente impugnato

➤ il tempo, più o meno lungo, trascorso dall'emanazione dell'atto e ciò perché non è previsto un termine entro il quale il potere di annullamento debba esercitarsi



L'autotutela sugli atti definitivi

➔ L'AUTOTUTELA SULL'ATTO IMPOSITIVO DEFINITIVO

interesse pubblico all'eliminazione dell'atto

➤ autotutela contro gli interessi erariali

▪ la rimozione dello stesso sul presupposto della sua illegittimità assume le caratteristiche di atto contro gli interessi di incamerare maggiori somme

➤ le esigenze di uguaglianza ed imparzialità preminenti rispetto all'interesse pubblico di incamerare comunque maggiori somme



L'AUTOTUTELA NEI RIMBORSI

➔ L'AUTOTUTELA NEI CASI DI RIMBORSO

- la circostanza che un contribuente abbia versato l'imposta a seguito di un atto definitivo ed abbia poi chiesto il rimborso non preclude l'esercizio dell'autotutela
- la circostanza che un contribuente abbia lasciato decorrere il termine per richiedere un rimborso cui abbia oggettivamente diritto non preclude l'esercizio dell'autotutela



AUTOTUELA E RECLAMO

➔ AUTOTUTELA e RECLAMO

- La proposizione di istanza di annullamento in autotutela non sospende i termini per impugnare
- Non sono previsti limiti d'importo per l'esercizio dell'autotutela
- I due istituti possono intrecciarsi



IL PROCEDIMENTO

➔ **L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE**

➤ esito del procedimento

➔ annullamento dell'atto (c.d.autotutela negativa)

▪ parziale o totale

➔ annullamento e sostituzione dell'atto (c.d.autotutela sostitutiva)

➔ conferma dell'atto oggetto di riesame



IL PROCEDIMENTO

➔ L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

➤ Autotutela negativa

- gli effetti

➔ **l'annullamento totale** dell'atto illegittimo/infondato determina automaticamente l'annullamento degli atti ad esso consequenziali

diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.sent.n. 17294 del 30/07/2014

“a seguito dell'annullamento di un provvedimento impositivo per autotutela da parte della Amministrazione, questo cessa immediatamente ed automaticamente di avere efficacia ai fini della imposizione tributaria e a ogni altro fine”



GLI EFFETTI PROCESSUALI DELL'AUTOTUTELA

❑ la condanna alle spese

➤ *art.46, 1 co.D.Lgs 546/1992* “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere “

➤ *art.46, 3 co.D.Lgs 546/1992* “le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge”

❖ *ex multis, Corte di Cass.ord.n.28/04/2015, n.8558*

❖ *C. Cost., sent. 12.07.2005, n. 274*



GLI EFFETTI PROCESSUALI DELL'AUTOTUTELA

❑ la condanna alle spese per lite temeraria

➤ Il nuovo *art. 15, co.2-bis, D.Lgs 546/1992*

➤ Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la commissione tributaria si istanza dell'altra parte, la condanna oltre alle spese, anche al risarcimento dei danni, liquidati anche d'ufficio, in sentenza



IL PROCEDIMENTO

➔ L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

➤ Autotutela negativa

- gli effetti

➔ **l'annullamento parziale** dell'atto illegittimo/infondato non determina il venir meno della pretesa impositiva

diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.sent.n. 7335 del 26/03/2010

“è sempre possibile rettificare in diminuzione un atto impositivo.

“L'Ente ha il potere di ridurre la domanda, rinunciando ad una parte di essa. Non si tratta, in questo caso, di un nuovo atto bensì del medesimo atto contenente la pretesa impositiva ma rettificato”



IL PROCEDIMENTO

➔ L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

➤ Autotutela negativa

- gli effetti

➔ **l'annullamento parziale** dell'atto illegittimo/infondato non determina il venir meno della pretesa impositiva

diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.sent.n. 7335 del 26/03/2010

“se l'Ente si avvede che è corretta e da accogliere una eccezione avanzata dal contribuente non per questo deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo di accertamento, spesso oramai precluso dall'intervenuta decadenza”



IL PROCEDIMENTO

- ➔ autotutela parziale entro i termini per proporre ricorso
 - il Comune comunica la rettifica in diminuzione
 - il contribuente potrà decidere di proporre comunque ricorso entro i termini di impugnazione dalla notifica dell'atto

- ➔ autotutela parziale nel corso del giudizio
 - il ricorrente potrà decidere di continuare il contenzioso
 - il ricorrente potrà decidere di rinunciare a proseguire il contenzioso



IL PROCEDIMENTO

→ art.2-quater, co.1-sexies, D.L n.564/1994, conv.L.n.656 del 30/11/1994

(inserito dall'art.11, D.Lgs n.159/2015, con decorrenza dal 22/10/2015)

➤ nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso.

In tale ultimo caso, le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute



IL PROCEDIMENTO

➔ il provvedimento di **annullamento parziale** dell'atto illegittimo/infondato **divenuto definitivo**, **non** è impugnabile

ex multis, Cass.sent.n. 13757 del 06/07/2016; Cass.sent.n. 7511 del 15/04/2016

“l'annullamento parziale in autotutela di portata riduttiva rispetto alla pretesa impositiva contenuta in un atto definitivo non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi dei contribuenti rispetto a quanto già loro conosciuto e che si è consolidato con la mancata impugnazione dell'atto

✓ co.1-octies, art.2, d.l.564/1994



IL PROCEDIMENTO

→ L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

➤ Autotutela sostitutiva

▪ gli effetti

➤ l'emissione di un nuovo atto sostitutivo del precedente illegittimo o infondato deve avvenire

→ nel rispetto dei termini di decadenza dal potere di accertamento

→ previo annullamento del precedente atto impositivo

→ attraverso la rituale notifica del nuovo atto emesso



IL PROCEDIMENTO

➔ L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

➤ autotutela sostitutiva peggiorativa

- l'ufficio può annullare un atto impositivo e sostituirlo con uno peggiorativo per il contribuente



IL PROCEDIMENTO

➔ la più recente giurisprudenza di legittimità sul punto

✓ *cass.ord.n.3248 del 18/02/2016; cass.sent.n.6398 del 19/03/2014; cass.n.22827 del 08/10/2013*

▪ in materia tributaria il potere di autotutela è funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico a reperire le entrate fiscali legalmente accertate, sicchè è legittimo l'annullamento in tale sede di un atto favorevole al contribuente, non essendo preclusa l'adozione dall'art.1 del D.M. 11/02/1997, n.37, che reca una elencazione non esaustiva delle ipotesi in cui l'Ente può procedere all'annullamento in autotutela



IL PROCEDIMENTO

➔ L'AUTOTUTELA SU ISTANZA DI PARTE

➤ autotutela *in malam partem*

- mancato riconoscimento di un rimborso precedentemente accolto
- revoca di un agevolazione precedentemente riconosciuta



IL PROCEDIMENTO

➤ autotutela *in malam partem*

➔ annullamento di un precedente atto di annullamento di un atto impositivo

✓ In materia tributaria, non sussistono ragioni per non ritenere che possa essere annullato anche un precedente atto di annullamento, della P.A. senza che da tale annullamento, tuttavia, consegua la riviviscenza dell'originario atto impositivo, ormai definitivamente eliminato dall'ordinamento. Ne consegue che, in tal caso, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di un positivo esercizio del suo potere impositivo mediante un nuovo atto "sostitutivo" del precedente, da adottare entro il termine previsto per il compimento dell'atto



L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- *inquadramento normativo dell'istituto*

- D.Lgs 19/06/1997, n.218

- art.50, L.n.27/12/1997, n.449

- ✓ D.Lgs 446/1997, art.59

- ✓ art.9, co.5, D.Lgs 23/2011



L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

➤ *Ambito di applicazione*

➔ l'adesione può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di tributo, con esclusione di quanto non è materia concordabile

-mera liquidazione omessa, insufficiente o ritardato pagamento;

- questioni di diritto;

- determinazione del tributo in base ad elementi certi e incontrovertibili;

- rimborsi;

-atti di contestazione ed irrogazione sanzioni

-è possibile concordare, invece, tutta la materia oggetto di valutazioni estimative



PROCEDIMENTO E TERMINI – INIZIATIVA DI PARTE

➔ avvio del procedimento su **iniziativa del contribuente**
(art.6)

➤ il contribuente a seguito della notifica di un atto impositivo può attivare il contraddittorio con l'ufficio attraverso una specifica istanza redatta **in forma libera** da presentare all'ufficio che ha emesso l'atto mediante consegna diretta, tramite pec o avvalendosi del servizio postale

➤ *ex multis, Corte di Cass.sent.n.17314 del 30/07/2014*

➤ l'ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza **dovrebbe** formulare al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire



PROCEDIMENTO E TERMINI – INIZIATIVA DI PARTE

→ avvio del procedimento su **iniziativa del contribuente**
(art.6)

➤ **mancata convocazione**

➤ *diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.sent.17/10/2014, n.21991; Corte di Cass.ord.13/02/2014, n.3303; Corte di Cass.ord.07/11/2013, n.25082; Corte di Cass.S.U. sent.3676 del 17/02/2010*

➤ **la mancata convocazione del contribuente** a seguito della presentazione dell'istanza ex art.6, D.Lgs n.218/1997, **non comporta la nullità dell'atto**, non essendo tale sanzione prevista dalla legge



Procedimento e termini - sospensione dei termini

- sospensione dei termini di impugnazione (*art.6*)

- la presentazione dell'istanza determina **la sospensione** dei termini di **impugnazione** per un periodo di **novanta giorni** decorrenti dalla presentazione della richiesta
 - termine perentorio per la proposizione del ricorso
 - 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo (*art.21, D.Lgs 546/1992*)
 - termine perentorio per la proposizione del ricorso se presentata istanza di accertamento con adesione
 - 60+90



Procedimento e termini - sospensione dei termini

→ sospensione dei termini di impugnazione (*art.6*)

Corte Cost.ord.n.140 del 15/04/2011

➤ non è irragionevole la previsione di un periodo fisso di sospensione idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in adesione

➤ la sospensione opera in modo automatico per tutto il periodo indipendentemente dall'esito del contraddittorio, salvo il caso di rinuncia all'istanza da parte del contribuente con la proposizione del ricorso, ipotesi specificatamente prevista dall'art.6, co.3



Procedimento e termini - sospensione dei termini

→ sospensione dei termini di impugnazione (*art.6*)

Corte Cost.ord.n.140 del 15/04/2011

➤ **la redazione di un verbale che dichiara la conclusione con esito negativo del procedimento**, rappresenta una mera presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo tra il contribuente e l'ufficio tributario ma **non può assumere il significato di una rinuncia definitiva del contribuente all'istanza di accertamento con adesione**



Procedimento e termini - sospensione dei termini

→ sospensione dei termini di impugnazione (art.6)

Corte Cost.ord.n.140 del 15/04/2011

❖ *diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.ord.12/10/2012, n.17439*

➤ **il verbale di constatazione di mancato accordo pur se sottoscritto dal contribuente non interrompe la sospensione dei termini per l'impugnazione**



Procedimento e termini – la sospensione feriale

→ L'applicabilità della sospensione feriale dei termini

(L. n. 742/1969)

➤ La sospensione feriale non si applica all'accertamento con adesione

➤ *Corte di Cass.ord.n.11632 del 05/06/2015*



precedente

➤ *Corte di Cass.sent.n.11403 del 05/02/2015*



Procedimento e termini



- L'Ente **non può** modificare la disciplina sulla sospensione e sugli effetti ad essa collegati
- L'Ente **può** prevedere la non operatività della sospensione nei casi di inammissibilità dell'istanza proposta dal contribuente
- L'Ente **può** prevedere l'accertamento con adesione **solo** per le cause **non** reclamabili



Procedimento – definitività dell'atto di adesione

➤ non impugnabilità dell'atto di accertamento con adesione (*art.3*)



➤ l'accertamento definito cristallizza la pretesa tributaria

➤ l'atto di adesione **non è, quindi, impugnabile**

➤ né è proponibile da parte del contribuente un'istanza di rimborso

➤ *diritto vivente, ex multis, Corte di ord.n.9542 del 12/05/2015*

➤ l'accertamento con adesione non può essere revocato, integrato o modificato dall'ufficio



Procedimento – perfezionamento dell'adesione

➤ *art.9**, *D.Lgs 218/1997* “ La definizione **si perfeziona con il versamento** di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata

**art. 23, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011*



Procedimento – perfezionamento dell'adesione

versamento dell'unica o della prima rata

entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione

➤ l'adesione si perfeziona, **l'atto impositivo originario è definitivamente sostituito dall'atto di adesione**

❖ *diritto vivente, ex multis, Corte di Cass sent. 18/04/2014 n.9011; Corte di Cass ord. 08/08/2012 n.14299; Corte di Cass sent. 31/05/2013 n.13750*



Procedimento – perfezionamento dell'adesione

mancato versamento



dell'unica o della prima rata

➤ l'adesione **non** si perfeziona e l'atto impositivo originario **riprende la piena efficacia e validità**

❖ *diritto vivente, ex multis, Corte di Cass sent. 18/04/2014 n.9011; Corte di Cass ord. 08/08/2012 n.14299; Corte di Cass sent. 31/05/2013 n.13750*



Procedimento – perfezionamento dell'adesione

- l'Ente può, soprattutto, in presenza di lievi anomalie ma anche neri casi più gravi valutare se permane l'interesse pubblico al perfezionamento dell'adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell'accordo sottoscritto, invitando il contribuente a rimediare entro tempi ragionevoli



sanzioni

si applicano nella misura di 1/3 del minimo edittale



Procedimento

✓ sottoscrizione dell'accordo di adesione, mancato pagamento dell'unica o della prima rata e proposizione del ricorso entro i termini previsti dall'art.21, D.Lgs 546/1992



ricorso ammissibile

✓ sottoscrizione dell'accordo di adesione, pagamento della prima rata ma non delle successive e proposizione del ricorso entro i termini previsti dall'art.21, D.Lgs 546/1992



ricorso inammissibile(art.3)



Procedimento

✓ presentazione dell'istanza di adesione da parte del contribuente, inutile decorso del termine di sospensione e successiva tardiva proposizione del ricorso



ricorso inammissibile

la presentazione dell'istanza di adesione così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura non comportano l'inefficacia dell'atto impositivo originario ma ne sospendono solo i tempi per l'impugnazione, decorsi inutilmente i quali, l'atto diviene definitivo



Procedimento

✓ sottoscrizione dell'accordo di adesione, pagamento di quanto dovuto in ragione dell'accordo in adesione e successiva proposizione di ricorso avverso le successive annualità d'imposta



ricorso ammissibile

l'adesione perfezionata non impedisce l'instaurazione da parte del contribuente di contenziosi per annualità diverse da quelle definite, trattandosi di una definizione dell'atto



Procedimento – il versamento

- *art.8, 1 co. D.Lgs 218/1997 , mod.D.lgs 159/2015*

Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

fi

***LE PRINCIPALI QUESTIONI
CONTROVERSE E LE POSSIBILI
SOLUZIONI***



L'abitazione principale

- *art. 13, 2 co., quarto periodo, D.L. 201/2011, conv.L n.214/2011*
- **“per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale IL POSSESSORE E IL SUO NUCLEO FAMILIARE DIMORANO ABITUALMENTE E RISIEDONO ANAGRAFICAMENTE”**



L'abitazione principale

- *art. 13, 2 co., quarto periodo, D.L. 201/2011, conv.L n.214/2011*
- “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, **le agevolazioni per l'abitazione principale** e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”



L'abitazione principale

- *art. 13, 2 co., quarto periodo, D.L. 201/2011, conv.L n.214/2011*

Cass.sent.n.14389 del 15/06/2010

- ai fini della definizione di abitazione principale e del riconoscimento del conseguente trattamento di favore, è irrilevante che il possessore dimori "abituamente" nella sua casa ubicata nel Comune poiché **è necessario tener conto non già' della sola dimora del contribuente ma anche della dimora del coniuge e dei figli minori, salvo che non sia fornita idonea prova** che lo "... spostamento... della propria dimora abituale" sia stato causato dal verificarsi di una frattura del rapporto di convivenza



L'esenzione icipu degli enti non profit

- ➔ “condizione soggettiva” dell'**UTILIZZAZIONE DIRETTA** dell'immobile da parte del soggetto passivo

Diritto vivente

- non spetta l'esenzione per gli immobili che non siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo, perchè dati in locazione

▪ *ex multis, Cass., sez. trib. sent. nn. 10335 del 20/05/2015; Cass., sez. trib. sent. nn. 22201-22202-22203 del 03/09/2008; Cass., sez. trib.ent.nn. 21330-21329 del 07/08/2008;Cass.ord.n.26188/2013; Cass.sent.n.18838/2006;Corte Cost.426/2006,19/2007*



L'esenzione icip/imu degli enti non profit

➔ la ricettività “sociale”

• la ricettività sociale di cui l'art.7, consiste in attività di accoglienza e di servizi offerti e svolti direttamente dal possessore degli immobili nei confronti di determinate categorie svantaggiate mentre non è né può essere considerata tale quella consistente nella locazione di immobili (seppur per finalità sociali) venendo meno, in tale caso, l'utilizzo diretto

➤ *ex multis*, Cass.sent.n.21372 del 21/10/2015; Cass.sent.n.5046 del 13/03/2015; Cass.sent.n.12497 del 04/06/2014; Cass., sent.n.14094 del 11/06/2010



L'esenzione icip/imu degli enti non profit

➔ ricettività “sociale”

•La condizione della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma, non è, mai, ravvisabile nei casi di immobili locati perchè il bene è utilizzato (dal conduttore e/o concessionario del godimento) per attività' (abitazione) di carattere indiscutibilmente privato, costituente un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività' svolta dall'ente medesimo

➤risultando, di conseguenza, irrilevante anche che i proventi della locazione siano poi destinati alle attività istituzionali dell'ente

➤*multis*, Cass.sent.n.25021 del 11/12/2015; Cass.sent.n.21372 del 21/10/2015; Cass.sent.n.5046 del 13/03/2015; Cass.sent.n.116432 del 05/08/2015;Cass.sent.nn.8191-8190-8189 del 22/04/2015



L'esenzione icipu degli enti non profit

- ➔ “condizione soggettiva” dell'**UTILIZZAZIONE DIRETTA** dell'immobile da parte del soggetto passivo

Diritto vivente

- non spetta l'esenzione per gli immobili che non siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo, **indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa** con la quale sia ceduto ad altri l'utilizzo, quindi, anche se dato in comodato d'uso

• *ex multis*, Cass., sez. trib. sent. nn. 22201-22202-22203 del 03/09/2008; Cass., sez.trib.sent.nn.21330-21329 del07/08/2008; Cass.ord.n.26188/2013; Cass.sent.n.18838/2006Corte Cost.426/2006,19/2007



L'esenzione ici/imu degli enti non profit

- ➔ esenzione ic/imu anche in caso di utilizzazione “indiretta”

Diritto vivente

- quando l'immobile è concesso in uso gratuito da un ente non profit ad altro ente non profit
- quando esiste tra gli enti di un rapporto di stretta strumentalità organica e funzionale che è onere dell'Ente richiedente dimostrare in maniera rigorosa strumentalità funzionale e organica

Cass.sent.25508 del 18/12/2015; Cass.sent.2821 del 24/02/2012



L'esenzione icip/imu degli enti non profit

➔ esenzione icip/imu anche in caso di utilizzazione “indiretta”

Diritto vivente

- sempreché il Comune non si sia avvalso della facoltà regolamentare concessa agli Enti locali dall'art.59, D.Lgs 446/1997 di regolamentare l'esenzione di cui all'art.7, escludendo il beneficio agli immobili che non siano utilizzati direttamente dall'Ente possessore

Cass.sent.nn.14913-14192 del 20/07/2016



L'esenzione icipu degli enti non profit

➔ l'interesse pubblico

➤ l'interesse pubblico dell'attività svolta negli immobili, è del tutto irrilevante ai fini dell'esenzione dall'icipu perché non previsto dalla norma che richiede, invece, la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art.7 cit. ovvero lo svolgimento con modalità non commerciali di una delle attività tipizzate

.ex multis, Cass.n. 15026 del 17/07/2015; Cass.nn.24311-24310-24309 del 14/11/2014 Cass.sent.nn.24653-24652-24651-24650-24649 del 24/10/2014



L'esenzione icipu degli enti ecclesiastici

➔ L'esenzione, non spetta solo perché l'ente è una onlus o un Ente ecclesiastico, né per il solo fatto che l'attività rientri tra quelle esenti essendo, invece, necessario che l'immobile sia concretamente e direttamente adibito ad attività svolte con modalità non commerciali

- *ex multis*, Cass, sent. nn. 5041-5042-5043 del 22/01/2015; Cass., sez. trib sent. n. 10337 del 20/15/2015; Cass, sez. trib sent. n. 12012 del 10/06/2015



L'esenzione icip/imu degli enti non profit

modalità non commerciali dell'attività svolta

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 19 dicembre 2012
(*G.U. Unione europea del 18/06/2013*)

Diritto vivente

•qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica, dovendosi, invece, escludere il carattere commerciale **esclusivamente nel caso in cui l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito**, dato che non può essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita di beni o servizi prodotti

Corte di Cass.sent.nn.14225-14226 del 08/07/2015



LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU

➔ L'UNICO SOGGETTO PASSIVO TASI

- *art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013*

➤ la locazione finanziaria

- nel leasing, il soggetto passivo è **il locatario**, a decorrere dalla stipula del contratto e per tutta la durata* dello stesso

- * **per durata del contratto**, si intende il periodo intercorrente dalla **data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore**, comprovata dal verbale di consegna



LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU

➔ *art.9, 1 co., D.Lgs 23/2011*

- Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto

Tesi prospettata dalla società di leasing

➤ *art.1, co. 672, L.147 del 27/12/2013*

- *norma ricognitiva e di sistema*
- le istruzioni al modello dichiarativo, D.M. 30/10/2012



LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU

➔ *diritto vivente*

➤ per “*durata del contratto*”, civilisticamente (art.1526 c.c.), si deve intendere quel lasso temporale intercorrente dalla stipula fino alla risoluzione e non oltre, perché dalla risoluzione, per la società di leasing sorgerà l’obbligo di restituire tutto quanto percepito nel corso del rapporto e di converso l’utilizzatore dovrà corrispondergli un equo compenso per l’uso del bene

- (art.1526 c.c., contratto di vendita con riserva di proprietà)



LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU



diritto vivente

➤ in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, non trova applicazione, per questa situazione giuridica, il principio della *mora debitoris perpetuat obligationem*, come se il leasing traslativo fosse una mera locazione



LA LOCAZIONE FINANZIARIA NELLA TASI E NELL'IMU

art.72 e 72-quater L.F.

- In ipotesi di fallimento dell'utilizzatore ed in difetto di esercitata opzione per la prosecuzione del contratto, la soggettività passiva IMU compete, comunque, al concedente e ciò sin dalla sentenza dichiarativa di fallimento, quand'anche l'immobile non gli fosse stato ancora restituito dalla curatela
- la procedura fallimentare, in difetto di esercitata opzione per la prosecuzione del contratto, non ha acquistato la soggettività passiva IMU
- il concedente, oltre ad avere poteri di impulso per indurre il curatore a tempestivamente (entro 60 giorni) esprimersi per il subentro nel contratto in luogo del locatario finanziario ovvero per lo scioglimento, ha il diritto alla restituzione del bene

fi

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

fi

LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ex artt.48, 48-bis e 48-ter



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- *la nuova conciliazione*
- è ammessa anche per le controversie reclamabili
- è ammessa anche in appello
- se interviene la conciliazione le spese si intendono compensate, salvo diversa previsione delle parti, inserita nel verbale di conciliazione. Se, però, una delle parti ha rifiutato la proposta di conciliazione senza giustificato motivo, la stessa sarà tenuta a pagare le spese di lite ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa, *art. 15, co.2-octies, D.Lgs 546/1992*



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- *la nuova conciliazione*
- le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene in primo grado, nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione avviene in grado di appello



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- ❑ Iniziativa di parte
- *conciliazione in udienza (rito ordinario), art.48-bis*
 - istanza di conciliazione totale o parziale della controversia entro dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione
 - conciliazione in udienza o eventuale rinvio ad udienza successiva per il perfezionamento dell'accordo
 - verbale di conciliazione
 - estinzione del giudizio dichiarata con sentenza per c.m.c.



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- *il perfezionamento della nuova conciliazione*
- la conciliazione **si perfeziona** con la sottoscrizione del verbale di conciliazione nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento
- il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla sottoscrizione del processo verbale



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

il perfezionamento della nuova conciliazione

- il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

□ Iniziativa di parte

➤ *conciliazione fuori udienza (rito semplificato), art.48*

- istanza di conciliazione totale o parziale della controversia sottoscritta da entrambe le parti ad udienza già fissata
- estinzione del giudizio dichiarata con sentenza per c.m.c.
- ordinanza di prosecuzione del contenzioso per la parte non oggetto di conciliazione



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

❑ Iniziativa di parte

➤ *conciliazione fuori udienza (rito semplificato), art.48*

- istanza di conciliazione totale o parziale della controversia sottoscritta da entrambe le parti quando l'udienza non è stata ancora fissata
- decreto del Presidente



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- *il perfezionamento della nuova conciliazione*
- la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento



LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

- *il perfezionamento della nuova conciliazione*
- l'accordo di conciliazione costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente
- nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto, della prima rata ovvero delle rate successive alla prima, l'Ufficio procede con l'iscrizione a ruolo delle somme residue nonché delle sanzioni di cui all'art.13, D.Lgs 471/1997, aumentata della metà e applicata al residuo importo dovuto a titolo di imposta

fi

La sospensione dell'atto impositivo impugnato e della sentenza



LA SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

- *artt.52 e 62-bis, D.Lgs 546/1992, così come mod. dal D.Lgs 156/2015*



- istanza di sospensione, anche in secondo grado e in cassazione, al Giudice d'appello **dell'esecuzione dell'atto impositivo** se da questo può derivargli un danno grave e irreparabile



LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA

- *artt.52 e 62-bis, D.Lgs 546/1992, così come mod. dal D.Lgs 156/2015*
- l'appellante può chiedere al Giudice d'appello **la sospensione** dell'esecuzione della sentenza **di primo grado** impugnata **in appello** in presenza di gravi e fondati motivi



LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA

- *artt.52 e 62-bis, D.Lgs 546/1992, così come mod. dal D.Lgs 156/2015*
- **istanza di sospensione** al Giudice d'appello **dell'esecuzione della sentenza di secondo grado** impugnata in cassazione se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile (rileva il solo *periculum in mora*)



LE SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

- *art.67 - bis, D.Lgs 546/1992, inserito dall'art.9, D.Lgs 156/2015, in vigore dal 1 giugno 2016*

- “esecuzione provvisoria”

- le sentenze delle commissioni tributarie **sono esecutive...**



LE SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

- **art.69** “*esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente*”, così sostituito dall’art.9, D.Lgs 156/2015, in vigore **dal 1 giugno 2016**

- **immediata esecutività** delle sentenze di condanna di **somme a favore del contribuente**

- immediata esecutività delle sentenze sulle controversie catastali

- **giudizio di ottemperanza ex art.70, D.Lgs 546/1992**



LE SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

- **art.69** *“esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente”*, così sostituito dall’art.9, D.Lgs 156/2015, in vigore **dal 1 giugno 2016**
- Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere effettuato **entro 90 giorni dalla notifica della sentenza** ovvero **entro 90 giorni dalla presentazione della garanzia** se disposta dal giudice



LE SENTENZE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE

- per **le somme superiori a diecimila euro**, diverse dalle spese di lite, il giudice **può** subordinare il pagamento alla prestazione di idonea garanzia*, anche tenuto conto del grado di solvibilità dell'istante
- i costi della garanzia anticipati dal contribuente sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio
- *disciplinata da apposito D.M. del mef (art.17, L.400/1988)

fi

LE SPESE DI LITE



LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

spese di lite nella fase cautelare, *art.15, co.2-quater, D.Lgs 546/1992*

- con l'ordinanza che decide sulle istanza cautelari, la commissione provvede sulle spese della relativa fase.
- la pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.



LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

- *art.15, co.2 D.Lgs 546/1992, così come mod.dall'art.9, D.Lgs 156/2015*

- compensazione delle spese di lite solo in caso di soccombenza reciproca o quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate



LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

➤ spese di lite nelle cause reclamabili, *art.15, co.2-septies, D.Lgs 546/1992.*

▪ nelle cause reclamabili, le spese di giudizio di cui al co.1*, sono maggiorate del 50% a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento, *art.15, co.2-septies, D.Lgs 546/1992.*

*1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.



LA CONDANNA ALLE SPESE DI LITE

spese di lite nella conciliazione giudiziale, *art.15, co.2-octies, D.Lgs 546/1992*

- qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
- se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

fi

Sanzioni dimezzate per i versamenti tardivi cumulo e recidiva



Le modifiche alla disciplina della sanzione base per gli omessi versamenti

- *art.13, D.Lgs 18/12/1997, n.471, mod.dall'art.15, D.Lgs 24/09/2015, n.158*

“Ritardati o omessi versamenti”

....Per i versamenti effettuati con un ritardo **non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà**

Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.



RAVVEDIMENTO OPEROSO

- *art.13, D.Lgs 18/12/1997, n.472, mod.dall'art.16, D.Lgs 24/09/2015, n.158*

“Ravvedimento operoso”

➤ 1. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

... a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso



Le modifiche all'istituto del cumulo giuridico

art.12*, Dlgs 472/1997

Le regole del cumulo giuridico, ovvero l'applicazione della sanzione unica in caso di concorso di violazioni si applica separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta, non solo nei casi di accertamento con adesione, ma anche in quelli di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale

In pratica, quindi, nell'ambito degli istituti deflativi diversi dal ravvedimento operoso, il cumulo giuridico si applicherà limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta



Le modifiche all'istituto del cumulo giuridico

art.12*, Dlgs 472/1997

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione



L'APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA

art.7*, Dlgs 472/1997

Obbligo e non più facoltà della recidiva

la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità

fi

***LE MISURE CAUTELARI ED
ESECUTIVE***



II TITOLO ESECUTIVO

TITOLO II Riscossione coattiva - CAPO II Espropriazione forzata - SEZIONE I Disposizioni generali

- *articolo 49*

Espropriazione forzata

Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce **titolo esecutivo**

- *art.474 c.p.c.*

l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di **un titolo esecutivo** per un diritto certo, liquido ed esigibile



II TITOLO ESECUTIVO

l'ingiunzione fiscale/ruolo è l'atto **preliminare e propedeutico** a tutta la procedura esecutiva

➤ *art.2, R.D. 14/04/1910, n.639*

➤ Il procedimento di coazione comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta



I TERMINI DI DECADENZA PER LA RISCOSSIONE

▪ *art.68*, D.Lgs 546/1992*

✓ *Pagamento del tributo in pendenza di processo*

per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale



I TERMINI DI DECADENZA PER LA RISCOSSIONE

- *art.68*, D.Lgs 546/1992*

✓ *Giurisprudenza maggioritaria*

l'art.68, D.Lgs 546/1992 rubricato “*Pagamento del tributo in pendenza di processo*” disciplina la riscossione dei tributi anche locali dopo la sentenza di primo grado

- *ex multis, Corte di Cass ord.n.17904 del 23/07/2013;Corte di Cass.sent.n.6921 del 20/03/2013;Corte di Cass.sent.n.2344 del 31/01/2013*
- *in senso contrario, Cass.ord.n.19015 del 24/09/2015*



I TERMINI DI DECADENZA PER LA RISCOSSIONE

✓ *art. 1, co. 163, L.n.296/2006*

➤ accertamento divenuto definitivo

▪ *termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo*

Il titolo esecutivo deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo

▪ *termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio del diritto*



I TERMINI DI DECADENZA PER LA RISCOSSIONE

➤ accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato

in presenza di un giudicato non sono assolutamente applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale

la riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione decennale

▪ *Corte di cass.sent.22249 del 30/10/2015; Corte di cass.sent.21623 del 23/10/2015; Corte di cass.sent.20024 del 07/10/2015; Corte di cass.ord.16290 del 31/07/2015; Corte di cass.S.U. sent.n.25790 del 10/12/2009*



LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

- *art.26, D.P.R. 602/1973*

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).



LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

- *art.26, D.P.R. 602/1973*

All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile.



LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

- *art.26, D.P.R. 602/1973*

Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione.



LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

- *art.26, D.P.R. 602/1973*

Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio.



LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

- *art.26, D.P.R. 602/1973*

Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82



LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO PEC

- *art.26, D.P.R. 602/1973*

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.



LE MISURE CAUTELARI

Corte di Cass. Sezioni Unite, n.15354 del 22/07/2015

Corte di Cass. sez.trib.sent.n.8952 del 05/05/2016

- Le misure cautelari

fermi e ipoteche

strumenti di conservazione della garanzia del credito

e non

atti prodromici all'espropriazione forzata o atti esecutivi



IL FERMO DI BENI MOBILI

➤ *art.86, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente/ufficiale della riscossione con **la notifica** al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di **una comunicazione preventiva** contenente **l'avviso** che, in mancanza del pagamento delle somme dovute **entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione**, mediante **iscrizione** del provvedimento che lo dispone **nei registri mobiliari...**



IL FERMO DI BENI MOBILI

➤ *art.86, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

...salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.



IL FERMO DI BENI MOBILI

➤ *art.86, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214*, co. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



IL FERMO DI BENI MOBILI

➤ *art.214*, co.8, D.Lgs n.285/1992*

- Chiunque circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776,00 a euro 3.111,00.
- E', inoltre, disposta la confisca immediata del veicolo



IL FERMO DI BENI MOBILI

L'iscrizione del fermo produce i seguenti effetti:

- Il veicolo soggetto a fermo **non potrà circolare**
- Nel caso in cui il veicolo sottoposto a fermo venga trovato a circolare, saranno applicate **le sanzioni amministrative** da un minimo di euro 776,00 ad un massimo di euro 3.111, 00 oltre alla confisca del mezzo.
- In caso di sinistro accaduto in violazione del provvedimento di fermo sarà facoltà delle Compagnie Assicuratrici esercitare il diritto di rivalsa sull'assicurato a norma delle condizioni contrattuali pattuite.



IL FERMO DI BENI MOBILI

➤ *L'ISCRIZIONE di FERMO da parte dell'Ente*

*rituale **notifica dell'ingiunzione** (art.481)*

decorso del termine di cui all'art.50,1 co. D.P.R. 602/1973

*eventuale decorso del termine di cui alla L.n.228/2013**

60 giorni dalla notifica, a pena di decadenza

*notifica di **una comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute **entro il termine di trenta giorni**, sarà eseguito il fermo*



IL FERMO DI BENI MOBILI

art. 1, co.539, L.228/2012, come mod.D.lgs 159/2015

“L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.”;



IL FERMO DI BENI MOBILI

notifica dell'avvenuta iscrizione del provvedimento di fermo

entro 5 giorni dall'esecuzione del fermo, l'agente/ufficiale della riscossione provvede a darne notizia all'interessato, notificando **un'apposita comunicazione**, nella quale oltre all'indicazione della situazione debitoria e dei beni oggetto dell'avvenuta iscrizione del fermo, vengono precisate le necessarie avvertenze sulle modalità di impugnativa



IL FERMO DI BENI MOBILI

L'iscrizione del fermo produce i seguenti effetti:

- **Inopponibilità** al Comune/agente della riscossione degli atti di disponibilità giuridica del bene sottoposto a fermo, se di data successiva all'iscrizione del fermo stesso.
- La legge, infatti, non impedisce al proprietario di vendere il bene ma sarà tenuto a comunicare al compratore la sussistenza sullo stesso di un vincolo, in mancanza di detta comunicazione, l'acquirente potrà agire *ex art. 1489 c.c.* contro il venditore



IL FERMO DI BENI MOBILI

il fermo produce i suoi effetti sino a quando non viene meno per
revoca o annullamento

➤ L'Agente della riscossione, in caso di **integrale pagamento** delle somme dovute e delle spese di notifica, entro 20 giorni provvede alla revoca del fermo rilasciandone copia al debitore, affinché questi possa direttamente curare le formalità di cancellazione presso i competenti pubblici registri



IL FERMO DI BENI MOBILI

il fermo produce i suoi effetti sino a quando non viene meno per
revoca o annullamento

- In caso di annullamento della pretesa perché non dovuta l'agente **provvede d'ufficio** a curare la cancellazione gratuita dell'iscrizione del fermo ai pubblici registri



L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

- *art.77, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede



L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

- *art.77, co.2-bis, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile **una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si procederà all'iscrizione di ipoteca** (*art.7, D.L.70 conv.L n.106 del 12/07/2011*)



L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

➤ *L'iscrizione di ipoteca da parte dell'Ente*

rituale notifica dell'ingiunzione (art.481)

decorso del termine di cui all'art.50, 1 co.D.P.R. 602/1973

*notifica di **una comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute **entro il termine di trenta giorni**, sarà iscritta ipoteca*

*notifica **dell'avvenuta iscrizione** nei registri della conservatoria*



L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

➤ *art.77, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

1-bis. L'agente della riscossione, **anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può** iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, **anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76*, commi 1 e 2**, purché l'importo complessivo del credito per cui si procede **non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.**

•La cautela ipotecaria **non** è necessariamente preordinata all'esecuzione



L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

➤ *art.76*, D.P.R. 29/09/1973, n.602*

➤ non si dà corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente

➤ Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell' articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è **inferiore a centoventimila euro**



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

Pignoramento dei crediti verso terzi

Salvo che per i crediti pensionistici....l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, **l'ordine** al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede...



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Ter, D.P.R. n.602/1973*

Limiti di pignorabilità

➤ Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione **in misura pari ad un decimo** per importi fino a 2.500 euro ed in misura **pari ad un settimo** per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Ter, D.P.R. n.602/1973 - art.545 c.p.c.*

Limiti di pignorabilità

➤ Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione **in misura pari ad un quinto** per importi superiori a 5.000 euro.



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

Crediti di somme di denaro vantate dal debitore esecutato
Sono pignorabili anche i crediti non ancora maturati relativi a rapporti continuativi o di durata

Terzo creditore, a titolo esemplificativo

- il datore di lavoro del debitore
- la banca presso cui il debitore ha acceso un conto corrente
- il conduttore (affittuario, inquilino) di un immobile concesso in locazione dal debitore*, *art.72*



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

Pignoramento dei crediti verso terzi

a) nel termine di sessanta giorni **dalla notifica dell'atto di pignoramento**, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

Pignoramento dei crediti verso terzi

- Modalità di **esecuzione forzata** semplificata e più rapida perché riduce i tempi ed evita le lungaggini della giustizia civile
- **Esecuzione diretta**, senza l'intermediazione del giudice dell'esecuzione
- Espropriazione presso terzo del tutto peculiare*, in ragione della natura del credito



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

*Corte Cost.sent.n.393 del 28/11/2008**

▪ La possibilità dell'agente/ente locale di intraprendere l'una o l'altra forma di esecuzione non lede il diritto di difesa del debitore, potendo essere proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, né, peraltro si pone una questione di disparità di trattamento tra debitori non sussistendo un principio costituzionale rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

Pignoramento dei crediti verso terzi

modalità

- Ordine al terzo debitore di pagare direttamente all'agente della riscossione

- Qualora l'ordine venga eseguito, è preclusa qualsiasi azione esecutiva da parte di altri soggetti



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 73, D.P.R. n.602/1973*

Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi

- Beni mobili del debitore che si trovano presso terzi (*meno frequente*)

*art.73: Il pignoramento...può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis;
in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita*



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

➤ *Articolo 72 Bis, D.P.R. n.602/1973*

Pignoramento dei crediti verso terzi

➤ Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2*

**Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile, ex art.543 e seg.c.p.c.*



IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SECONDO IL C.P.C.

Pignoramento dei crediti verso terzi, secondo le norme del c.p.c.

- **Nel caso di inottemperanza** all'ordine da parte del terzo debitore l'ente dovrà, quindi, attivare la procedura ordinaria con citazione innanzi al giudice dell'esecuzione
- **non** sono previste sanzioni a carico del terzo
- Sostanzialmente l'esecuzione diretta è subordinata alla collaborazione del terzo, in mancanza della quale si trasforma nella procedura ordinaria di cui all'art.543 c.p.c.

Grazie per l'attenzione

Maria Suppa

I materiali saranno disponibili su:
www.fondazioneifel.it/formazione



@Formazioneifel



Facebook



Youtube